

**CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA NELLE
SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI ED AMBIENTALI**

STATUTO

Art 1. Denominazione, finalità, attività e sede

E' costituito, ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382, il Consorzio denominato "Consorzio Interuniversitario per la Formazione Universitaria nelle Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali" (C.I.F.U.A.).

Il Consorzio si pone l'obiettivo generale del miglioramento della qualità, dell'efficacia e della coerenza dell'offerta formativa universitaria inerente alle tematiche delle Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, nelle Facoltà di Agraria aderenti al Consorzio. A tale fine, il Consorzio può:

- 1) realizzare un coordinamento tra le offerte didattiche delle singole sedi, anche in relazione a quanto disposto dal DM 270/2004 e relative norme successive;
- 2) istituire e gestire, in modo congiunto tra i soci del Consorzio, corsi universitari di laurea e corsi di laurea magistrale, a livello nazionale ed internazionale, su tematiche inerenti ai settori agricolo, alimentare ed ambientale;
- 3) organizzare e gestire, in modo congiunto tra i soci del Consorzio, la qualificazione professionale dei laureati attraverso la realizzazione di dottorati di ricerca, master universitari e corsi di perfezionamento professionale post-universitario;
- 4) organizzare e gestire, in modo congiunto tra i soci del Consorzio, la formazione professionale continua dei laureati;
- 5) promuovere le proprie attività con specifiche iniziative di orientamento, anche mediante la concessione di borse di studio in collegamento con Agenzie regionali per il diritto allo studio;
- 6) realizzare e gestire iniziative formative universitarie nell'ambito di progetti e di accordi di cooperazione internazionale;
- 7) stimolare la collaborazione, anche a mezzo di apposite convenzioni, con le Istituzioni ed altri organismi pubblici e privati, nazionali o internazionali, che operano nel settore delle Scienze agrarie, alimentari ed ambientali;
- 8) orientare ed assistere i soggetti che concludono i vari percorsi formativi verso le attività professionali;
- 9) promuovere e realizzare seminari e gruppi di lavoro, nazionali ed internazionali, per discutere sul ruolo e sull'evoluzione della didattica universitaria.

Il Consorzio ha sede presso l'Università Politecnica delle Marche

Art 2. Soggetti partecipanti

Fanno parte del Consorzio:

a) le Università, nella fattispecie le Facoltà di Agraria, che lo hanno promosso:

- Facoltà di Agraria dell'Università Politecnica delle Marche,
- Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Bologna,
- Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Firenze,
- Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Perugia,
- Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Pisa,
- Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi della Tuscia,

per le quali la decisione di partecipazione deve essere approvata dall'organismo competente di ogni sede;

b) ogni altra Facoltà di Agraria, italiana, dei Paesi dell'Unione Europea e dei Paesi del bacino mediterraneo, o Istituzione affine a livello universitario (di qui in avanti considerata come Facoltà) che operi nei citati ambiti territoriali, la cui domanda di partecipazione deve essere accompagnata dalla delibera di approvazione degli organi di governo competenti. La domanda di partecipazione è approvata dal Consiglio Direttivo;

c) possono partecipare al Consorzio, solo con un ruolo consultivo, altri soggetti, pubblici o privati, la cui domanda di partecipazione sia approvata dal Consiglio Direttivo.

Art 3. Attività del Consorzio.

Al fine di realizzare i propri obiettivi, le attività del Consorzio di cui all'art. 1 sono programmate dal Consiglio Direttivo.

La definizione di ogni attività richiede la predisposizione, da parte del Consiglio Direttivo, di un apposito progetto di attuazione nel quale deve essere chiaramente indicato:

- la natura e la tipologia dell'attività;
- le finalità generali e specifiche dell'attività;
- le modalità ed i tempi inerenti all'attivazione dell'attività;
- la sede, o le sedi, dove si svolge l'attività;
- il responsabile, o i responsabili, dell'attività;
- il quadro finanziario relativo all'iniziativa, specificando il coinvolgimento di ciascuna sede;
- la disponibilità dei docenti a partecipare alle iniziative, innanzi tutto nell'ambito delle Facoltà consorziate, in mancanza della quale può realizzare convenzioni o contratti con docenti di altre Facoltà e con personale di elevata qualificazione scientifica e professionale;
- la disponibilità di aule, attrezzature, laboratori e di altre strutture che sono da supporto per l'attività;
- qualsiasi altro elemento necessario a valutare le modalità di gestione dell'attività.

Ogni progetto inerente all'attività proposta dal Consiglio Direttivo deve essere sottoposta al parere obbligatorio dei Consigli delle Facoltà aderenti al Consorzio.

I Consigli di Facoltà devono esprimere il loro parere nel corso di una seduta ordinaria, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della proposta da parte del Consiglio Direttivo. Il parere espresso da ogni Consiglio di Facoltà, nella forma di estratto del verbale del Consiglio stesso, è inviato al Consiglio Direttivo entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data del Consiglio di Facoltà.

Nel caso che le attività riguardino l'istituzione e l'attivazione di corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, dottorati di ricerca, master universitari e corsi di perfezionamento professionale post-universitario, i Consigli di Facoltà che hanno espresso parere favorevole all'attività trasmettono la proposta agli organi competenti del proprio ateneo, per acquisirne il parere. La procedura deve essere completata entro 120 (centoventi) giorni dal momento in cui la Facoltà ha ricevuto la proposta di attività da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo verifica i pareri espressi dai Consigli di Facoltà e/o dagli organi competenti per ciascuna attività programmata e la approva se ha ottenuto parere favorevole da almeno i due terzi dei Consigli delle Facoltà aderenti al Consorzio e/o degli organi competenti.

In caso di approvazione, il Consiglio Direttivo si fa carico di dare avvio all'attività, secondo quanto previsto nel relativo progetto di attuazione. In questo caso, le Facoltà e/o gli organi competenti che non hanno fornito parere favorevole alla proposta di attività, possono comunicare al Consiglio Direttivo la loro volontà di non partecipare all'attività.

Art. 4. Patrimonio.

I soggetti di cui all'art. 2, lett. a) del presente Statuto contribuiscono alla costituzione del Consorzio mediante il versamento di una quota iniziale pari a α

Ogni altra Facoltà di Agraria o Istituzione che, ai sensi dell'art. 2 lett. b), entri a fare parte del Consorzio è tenuta al versamento, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, di una quota di partecipazione stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

I soggetti di cui all'art. 2, lettere a) e b) partecipano alla gestione ordinaria del Consorzio con il versamento di una quota annuale per la gestione pari a α

Le risorse umane, finanziarie e strutturali necessarie per la realizzazione di ogni attività del Consorzio sono individuate attraverso i singoli progetti proposti dal Consiglio Direttivo, secondo quanto specificato all'art. 3.

Il Consiglio Direttivo determina annualmente il contributo che devono versare i soggetti di cui all'art.2, lett, c).

Il Consorzio non ha fini di lucro e deve tendere all'autosufficienza della gestione. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti per finalità di carattere formativo.

Art. 5. Finanziamenti.

Per il perseguimento dei propri scopi il Consorzio si avvale:

- 1) dei contributi annui dei soci;
- 2) dei proventi che derivano dalle proprie attività;
- 3) dei contributi erogati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, da altre amministrazioni statali e sopranazionali e da enti pubblici e privati italiani e stranieri a seguito di accordi, convenzioni e collaborazioni definite per il perseguimento delle proprie finalità;
- 4) di eventuali donazioni, lasciti, legati ed altre liberalità.

Art. 6. Organi.

Sono Organi del Consorzio:

- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente
- il Consiglio Tecnico-Scientifico, ove nominato;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7. Il Consiglio Direttivo.

Il governo del Consorzio è affidato al Consiglio Direttivo composto da:

- a) i Presidi delle Facoltà di Agraria consorziate, in qualità di delegati dei rispettivi Rettori. In caso di impedimento del Preside a partecipare ad una seduta del Consiglio Direttivo, la Facoltà è rappresentata dal vice Preside;
- b) un numero massimo di due rappresentanti dei soggetti aderenti al Consorzio ai sensi dell'art. 2 lett. c), che partecipano con solo ruolo consultivo, designati dagli organi competenti dei soggetti stessi;

La carica di membro del Consiglio Direttivo ha la stessa durata del mandato da Preside, secondo quanto previsto dagli Statuti dei singoli Atenei aderenti. Al termine del proprio mandato, ogni Preside può partecipare, con ruolo consultivo, alle sedute del Consiglio per, al massimo, due sedute consecutive. Per gli altri membri, la durata è triennale e non può essere rinnovata per più di una volta consecutivamente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente del Consorzio, che lo presiede, e si riunisce almeno quattro volte all'anno.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il Consiglio Direttivo:

1. elegge il Presidente ed un Vice Presidente del Consorzio, individuandoli tra i membri Presidi;
2. programma annualmente le attività formative efficaci al conseguimento delle proprie finalità, secondo le procedure previste dall'art. 3;
3. delibera sulle domande di partecipazione di cui all'art. 2, lett. b) e c), sentiti i Consigli delle Facoltà ed i competenti organismi accademici degli Atenei aderenti al Consorzio;
4. delibera sull'eventuale costituzione di un Comitato Esecutivo presieduto dal Presidente del Consorzio e composto da non più di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, provvedendo alla elezione dei suoi componenti e definendo le competenze ed i poteri ad esso delegati;
5. delibera sull'eventuale istituzione del Consiglio Tecnico-Scientifico e provvede alla designazione dei componenti, individuandoli tra i docenti afferenti alle Facoltà consorziate;
6. approva il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo, previo il parere dei Consigli delle Facoltà aderenti al Consorzio;
7. approva le convenzioni ed i contratti necessari allo svolgimento delle attività del Consorzio;

8. adotta il regolamento di esecuzione del presente Statuto;
9. propone le modifiche dello Statuto, sentiti i Consigli delle Facoltà aderenti al Consorzio e previa conforme deliberazione dei competenti organismi accademici degli Atenei partecipanti al Consorzio;
10. tiene i rapporti con le Facoltà consorziate al fine della realizzazione delle attività del Consorzio e per qualsiasi altro aspetto relativo al funzionamento del Consorzio;
11. prende atto dei recessi dal Consorzio;
12. delibera lo scioglimento del Consorzio, previo il parere obbligatorio dei Consigli delle Facoltà aderenti al Consorzio;
13. delibera su ogni altra questione riguardante l'amministrazione ordinaria del Consorzio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei soggetti presenti di cui all'art. 2, lett. a) e b). In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le modifiche dello Statuto sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio Direttivo, di cui all'art. 2, lett. a) e b). Stessa maggioranza è richiesta per la designazione dei membri del Consiglio Tecnico-Scientifico.

Le modifiche riguardanti i fini istituzionali del Consorzio e gli oneri finanziari a carico degli Atenei consorziati vanno assunte con la maggioranza dei tre quarti dei membri del Consiglio Direttivo e previa conforme deliberazione negli organi competenti degli Atenei stessi.

Art. 8. Il Presidente del Consorzio.

E' eletto per un triennio dal Consiglio Direttivo e può essere rieletto per non più di una volta consecutivamente. In caso che il Presidente termini il mandato da Preside prima del termine dei tre anni, si provvede all'elezione di un nuovo Presidente.

Ha la rappresentanza legale del Consorzio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e, ove istituiti, il Comitato Esecutivo ed il Consiglio Tecnico-Scientifico. A tal fine esegue, le deliberazioni del Consiglio Direttivo, stipula le convenzioni ed i contratti in nome e per conto del Consorzio, assicura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti esecutivi.

Sovrintende alle attività ed all'amministrazione del Consorzio stesso e predispone il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo.

In caso di necessità ed urgenza, adotta i provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio Direttivo, ad eccezione di quelli relativi al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, e li sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima adunanza utile.

E' coadiuvato nelle sue funzioni dal Vice Presidente che può sostituirlo temporaneamente nell'esercizio delle sue competenze, in caso di sua assenza momentanea o impedimento.

Art. 9. Consiglio Tecnico-Scientifico

Il Consiglio Tecnico-Scientifico formula proposte al Consiglio Direttivo per lo sviluppo delle attività del Consorzio, anche a carattere pluriennale; esprime pareri sugli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità del Consorzio.

E' composto da un numero non superiore a dodici esperti di alta qualificazione nei settori delle Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, scelti dal Consiglio Direttivo, con maggioranza di

due terzi dei membri del Consiglio stesso, tra il totale delle designazioni dei Consigli delle Facoltà aderenti al Consorzio, ognuno dei quali esprime quattro docenti e ricercatori designati.

Il Consiglio Tecnico-Scientifico è presieduto dal Presidente del Consorzio, o da un suo delegato.

Art. 10. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

La revisione della gestione amministrativo-contabile del Consorzio è effettuata dal Collegio dei Revisori de Conti, nominato dal Consiglio Direttivo, per un triennio, tra persone dotate di capacità tecnico-professionali nel settore dell'amministrazione finanziaria e contabile iscritte all'Albo dei Revisori dei Conti.

Il Collegio è composto da tre membri e, nella prima seduta, nomina il proprio Presidente.

Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accetta la regolare tenuta dei libri contabili e delle scritture contabili; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Il Collegio può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 11. Gestione finanziaria.

L'attività del Consorzio è organizzata sulla base di programmi di attività, annuali e pluriennali.

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio finanziario ha inizio dalla data della firma dell'atto costitutivo e termina il 31 dicembre successivo.

Il Consiglio Direttivo delibera entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio preventivo predisposto dal Presidente, al quale deve essere allegato il programma delle attività.

Entro il 10 aprile dell'anno successivo il Consiglio Direttivo approva il conto consuntivo presentato dal presidente, al quale deve essere allegata la relazione sulle attività svolte nell'esercizio immediatamente scaduto.

Il bilancio preventivo, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo, prima delle relative approvazioni, sono inviati ai Consigli delle Facoltà aderenti al Consorzio, per acquisirne il parere;

Gli Organi del Consorzio non possono assumere impegni finanziari che eccedano il patrimonio del Consorzio stesso o a fronte dei quali non siano previste (accertate) corrispondenti entrate finanziarie.

Art. 12. Personale.

La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Consorzio sono stabiliti in apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo. Detto regolamento è predisposto dal Consiglio Direttivo in accordo con le Università consorziate, e previa deliberazione dei competenti Organi Accademici delle Università di appartenenza.

In relazione ai programmi di attività svolti per conto di soggetti terzi in forma convenzionale e nei limiti finanziari costituiti dal corrispettivo fissato per tali programmi, il Consorzio potrà av-

valersi di collaboratori, tecnici e professionisti esterni con i quali terrà rapporti di lavoro secondo le modalità previste dal regolamento di cui al precedente comma

Art. 13. Durata e recesso.

Il Consorzio ha una durata di anni otto anni che può essere prorogata, previo accordo tra le parti, di quadriennio in quadriennio.

E' ammesso il recesso di ciascuno dei membri del Consorzio, previa disdetta da inviare almeno sei mesi prima della fine di ciascun esercizio finanziario. Il recesso può essere immediato nell'ipotesi che siano adottate modifiche di Statuto riguardanti i fini istituzionali del Consorzio e gli oneri finanziari a carico degli Atenei.

Art. 14. Scioglimento del Consorzio.

Il Consorzio si scioglie con delibera adottata dal Consiglio Direttivo, col voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti ai membri del Consorzio, proporzionalmente ai loro effettivi versamenti.

Art. 15. Regolamento di attuazione.

Il Consiglio Direttivo, entro sei mesi dalla data di insediamento, adotta il regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 16. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia.